

Certificazione unica, come funziona il nuovo modello

Il modello di certificazione unica è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, mi spiega il contenuto?

A partire dal 2015 per il periodo d'imposta 2014, i sostituti d'imposta dovranno trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio.

Il flusso telematico da inviare all'Agenzia si compone di: Frontespizio, nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica; Quadro CT, nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate; Certificazione Unica 2015, nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

I modelli e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure da quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

Sono tenuti all'invio del flusso telematico: coloro che nel 2014 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte; sono altresì tenuti a

d inviare il flusso coloro che nel 2014 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all'Inail.

Il termine ultimo per effettuare l'invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 7 marzo 2015.

Nel gestire gli obblighi di comunicazione della certificazione unica, bisogna distinguere le situazioni che hanno determinato, nel corso del periodo d'imposta o entro i termini di presentazione del flusso, l'estinzione o meno del sostituto d'imposta. In caso di operazioni straordinarie, il sostituto d'imposta cedente non è tenuto al rilascio della certificazione unica e non dovrà pertanto effettuare alcun invio relativamente alle somme da lui erogate.

Il sostituto d'imposta subentrante, tenuto al rilascio della certificazione unica, deve inviare entro il 7 marzo, la certificazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando, nei punti da 301 a 331, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Il contribuente che nell'anno ha posseduto soltanto i redditi di lavoro dipendente attestati nella Certificazione Unica (CUD 2014), è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, sempré, nel caso di redditi da

lavoro dipendente siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio.

I titolari della certificazione devono, in ogni caso, presentare: il quadro RM del Mod. UNICO 2015 Persone fisiche: se hanno percepito nel 2014 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni; se hanno percepito nel 2014 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta; il quadro RT del Mod. UNICO 2015 Persone fisiche: se nel 2014 hanno realizzato minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate; se nel 2014 hanno realizzato plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ovvero intendono effettuare compensazioni; se nel 2014 hanno realizzato altri redditi diversi di natura finanziaria per determinare e versare l'imposta sostitutiva dovuta; il modulo RW, se nel 2014 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli e attività finanziarie.

dott. Fabio Ferrara
commercialista

MANAGEMENT

L'equilibrio è un fattore di successo

Il successo di un'azienda dipende almeno in parte dall'equilibrio dell'imprenditore?

In parte direi di sì.

A maggior ragione oggi che, in tempo di crisi, non bisogna trascurare nessun aspetto riguardante l'efficienza aziendale.

Per far sì che l'equilibrio personale dell'imprenditore si strutturi solido e resistente nel tempo, è utile che lo stesso frequenti corsi di formazione o di coaching rivolti a lui nello specifico. Il coaching agisce a livello mentale, permette di diventare consapevoli delle proprie potenzialità e anche dei propri limiti, di strutturare un modo di pensare e di guardare la realtà elastico, positivo, propositivo.

Il coaching fornisce dunque all'imprenditore, nel tempo, gli strumenti idonei a far fronte ad eventuali situazioni problematiche e, comunque, gli strumenti idonei a gestire la quotidianità aziendale al massimo delle proprie potenzialità, nella consapevolezza dei propri particolari limiti.

Damiano Frasson
coach, Gruemp

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it

AFFITTI

Agevolazioni per immobili artistici

Quali sono le agevolazioni ai fini IRES per gli immobili di interesse storico/artistico in caso di affitto a canone concordato?

Secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate, nell'ipotesi di locazione di bene immobile dichiarato di interesse storico/artistico, i valori da confrontare ai fini IRES, sono il canone annuo, ridotto del 35% e la rendita catastale, rivalutata, ridotta del 50%. Il trattamento vale per le persone fisiche e le società semplici e le società commerciali. La legge 431/98 prevede un ulteriore abbattimento, nella misura del 30%, dell'imponibile fiscale se il contratto di locazione è stato stipulato a canone concordato (contratto stipulato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, situate nei Comuni cosiddetti ad alta densità abitativa). Pertanto, se ci si trova in presenza di immobili di interesse storico o artistico situati in comuni cosiddetti ad alta densità abitativa e sono locati con contratti stipulati o rinnovati a canone concordato, il relativo reddito è ulteriormente ridotto del 30 per cento.

dott. Fabio Ferrara
commercialista

CONDOMINIO

Non serve l'ok per aprire bed & breakfast



La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 24707/2014 del 20 novembre scorso si è pronunciata a riguardo, affermando che l'attività di bed and breakfast e affittacamere non determina un mutamento delle destinazione d'uso degli immobili utilizzati come "civile abitazione" e non implica dunque conseguenze dannose per gli altri inquilini.

In primo grado era stato ordinato il fermo dell'attività, decisione ribaltata in Corte di Appello.

La Suprema Corte ha stabilito infine che l'attività di bed and breakfast non comportava conseguenze pregiudizievoli per gli altri condomini tenuti conto, come ha ritenuto il giudice d'appello, "che la destinazione a civile abitazione costituisce il presupposto per la utilizzazione di una unità abitativa ai fini dell'attività di bed and breakfast".

avv. Giuseppe Colucci